

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 30 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovannardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rodeghiero, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovannardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rodeghiero, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiri, Stefani,

Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARIO PEPE: « Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di medicinali omeopatici » (2800);

LAVAGNINI: « Istituzione di una indennità di alloggio per il personale militare » (2801);

LAVAGNINI: « Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali delle Forze armate » (2802);

LAVAGNINI: « Agevolazioni in favore dei volontari delle Forze armate » (2803);

LAVAGNINI: « Norme in materia di previdenza complementare per il personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia » (2804);

SCALTRITTI: « Istituzione dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" » (2805).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maura Cossutta.

La proposta di legge LUIGI MARTINI: « Soppressione e liquidazione dell'Aero Club d'Italia » (1501) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ronchi.

La proposta di legge LAVAGNINI: « Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di ordine pubblico e in occasione di pubbliche calamità » (1514) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Jannone.

La proposta di legge LO PRESTI ed altri: « Attribuzione della qualifica di medico competente, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai medici della Polizia di Stato » (2185) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cola.

La proposta di legge MONTECCHI ed altri: « Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi » (2444) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Finocchiaro e Manzini.

La proposta di legge NICOLOSI ed altri: « Disposizioni in materia di formazione e occupazione dei medici » (2449) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biondi e Cusumano.

La proposta di legge costituzionale MONTECCHI ed altri: « Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia di elezioni contestate » (2585) è stata succes-

sivamente sottoscritta dai deputati Benvenuto, Alberta De Simone, Finocchiaro, Cusumano, Carboni, Zanella e Zanotti.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Introduzione dell'articolo 602-*bis* del codice penale concernente lo sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù » (2659) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Mario Pepe, Villani Miglietta e Cola.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 » (2674) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Cima, Duca, Fioroni, Lucidi, Lumia, Magnolfi, Nesi, Pisapia, Realacci, Tolotti e Verneti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Valpiana ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

VALPIANA: « Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minore » (894).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 maggio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1369. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia » (*approvato dal Senato*) (2797);

S. 948. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 » (*approvato dal Senato*) (2798);

S. 1186. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (2799);

S. 1213. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modifica dell'articolo 51 della Costituzione » (*approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato*) (1583-B);

S. 1121. — « Disposizioni in materia ambientale » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2033-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 1213. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modifica dell'articolo 51 della Costituzione » (*approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato*) (1583-B).

VII Commissione (Cultura):

FOLENA: « Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero » (2544) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

S. 1121. — « Disposizioni in materia ambientale » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2033-B) *Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione per l'anno 2001 (doc. CXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 795 — MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 1)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Esecuzione dell'espulsione).

1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice »;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza

aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente decreto, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo ».

2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Esecuzione dell'espulsione).

Sopprimerlo.

- * **13. 10.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- * **13. 47.** Bellillo, Sinisi, Boato, Buemi, Leoni, Squeglia.

Sopprimerlo.

- * **13. 48.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * **13. 49.** Mascia, Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti

presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalità di presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia. »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifici, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione dell'espulsione, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, il questore può proporre al tribunale che sia applicata, nei confronti del medesimo, la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località, ovvero che il medesimo sia trattenuto, per un periodo massimo di quarantotto ore, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il questore trasmette gli atti al tribunale senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 1-bis. Nel caso previsto dal comma 1-bis, gli atti sono trasmessi al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trova il centro »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro quarantotto ore dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida dispone la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località. Qualora vi siano fondati elementi per ritenere che il soggetto possa commettere reati o darsi

alla fuga dispone la permanenza nei centri di cui al comma 1-*bis* per un periodo massimo di quarantotto ore. Dopo tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, ne ordina l'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere entro cinque giorni alla corte d'appello. Qualora non vi siano i presupposti per l'espulsione, il tribunale dispone l'immediata cessazione delle misure adottate ».

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Contro i decreti di convalida di cui al comma 4 è proponibile ricorso per cassazione ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*. — Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-*bis*. — (*Provvedimenti in caso di espulsione*). — 1. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni irregolari ».

13. 41. Pisapia, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 14, comma 2, sono aggiunte, in

fine, le parole: « Il regolamento di attuazione del presente testo unico stabilisce le modalità con cui deve essere garantita allo straniero trattenuto nel centro la effettiva possibilità:

a) di effettuare colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento;

b) di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia e di accedere al gratuito patrocinio;

c) di recuperare effetti personali e risparmi;

d) di avvertire del trattenimento familiari o conoscenti;

e) di preservare l'unità familiare;

f) di ricevere visite da parte di familiari e conoscenti;

g) di usufruire delle forme necessarie di assistenza psicologica o spirituale ».

13. 20. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.

* **13. 45.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimere il comma 1.

* **13. 11.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **13. 44.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **13. 12.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **13. 25.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:

5. Qualora non sia possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, il questore rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a sessanta giorni.

13. 28. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **13. 14.** Craxi, Milioto, Moroni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **13. 39.** Rivolta.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

13. 50. (nuova formulazione) Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **13. 3.** Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **13. 26.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

13. 23. Luciano Dussin, Fontanini, Cè.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

13. 24. Luciano Dussin, Fontanini, Cè.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.

13. 4. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il terzo periodo.

13. 27. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero che omette o declina false generalità al fine di rendere impossibile la sua identificazione entro i termini di permanenza nel centro è punito, solo per questo, con la reclusione da due a quattro anni.

13. 17. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***13. 43.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***13. 29.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-bis.

13. 30. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: trattene-
nere con la seguente: ospitare.*

13. 31. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta,
Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis,
secondo periodo, sostituire le parole da: ,
recante fino alla fine del periodo con le
seguenti: e motivato, recante l'indicazione
delle conseguenze penali della sua tra-
sgressione e deve contenere la traduzione
nella lingua dell'interessato.*

13. 42. Mascia, Mantovani, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter,
secondo periodo, dopo le parole: nuova
espulsione aggiungere le seguenti: , accer-
tata la disponibilità dello Stato di prove-
nienza o di altro Stato a riceverlo,*

13. 6. Leoni, Turco, Soda, Marone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter,
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Costituiscono giustificati motivi tutte le
circostanze che hanno obiettivamente im-
pedito allo straniero di lasciare il territo-
rio dello Stato, compresa la mancanza di
mezzi economici per sostenere il viaggio di
rientro nel Paese di origine o di prove-
nienza.*

13. 21. Soda, Leoni, Turco.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso 5-quater.*

*Conseguentemente, al medesimo comma,
alla medesima lettera, sopprimere il capo-
verso 5-quinqies.*

13. 22. Soda, Leoni, Turco.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 5-qua-
ter, dopo le parole: nel territorio dello
Stato aggiungere le seguenti: , accertata la*

disponibilità dello Stato di provenienza o
di altro Stato a riceverlo,

13. 7. Leoni, Soda, Turco, Marone.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in
fine, il seguente capoverso:*

5-sexies. Fermo restando quanto sta-
bilito nei commi precedenti, lo straniero
destinatario di un provvedimento di espul-
sione che ne ostacoli l'esecuzione non
fornendo sufficienti elementi per la sua
esatta identificazione, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.

13. 19. Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro sessanta giorni dall'en-
trata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, è stabilito un programma triennale
per l'istituzione di un centro di perma-
nenza, di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.

1-ter. Per fronteggiare gli oneri deri-
vanti dall'attuazione del comma 1-bis, è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per il 2002 e di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004.

1-quater. All'onere derivante dall'attu-
azione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
mediante corrispondente riduzione del
Fondo speciale di parte corrente iscritto
per l'anno 2002 nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze, all'uopo diminuendo proporzional-
mente l'accantonamento di ciascun mini-
stero, al netto delle regolazioni debitorie.

13. 8. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Sopprimere il comma 2.

***13. 46.** Bellillo, Leoni, Boato, Boemi,
Sinisi.

Sopprimere il comma 2.

***13. 13.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, sostituire la parola: accoglienza con le seguenti: permanenza temporanea e assistenza.

13. 16. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni regione individua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di permanenza temporanea.

13. 15. Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il Ministero dell'interno può conferire le operazioni di vigilanza dei centri di permanenza temporanea ad istituti privati di vigilanza che abbiano svolto attività almeno da cinque anni.

13. 18. Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. *(Sanzione per chi, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità).* — 1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Fermo restando quanto stabilito dal primo comma, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 nonché di cui agli

articoli 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo che sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, e che rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

13. 01. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione).

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione ».

2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: « Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione).

Sopprimerlo.

- *14. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- *14. 2. Sinisi, Bellillo, Boato, Leoni, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

- *14. 5. Mascia, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

14. 3. Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Sopprimere il comma 2.

14. 4. Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)* — 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non

colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni,

può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

Sopprimerlo.

***15. 3.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

*** 15. 4.** Mascia, Russo Spina.

Sopprimerlo.

***15. 11.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Squeglia.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 1.

****15. 12.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 1.

****15. 4-bis.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.

15. 30. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, dopo le parole: la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: , con il consenso del condannato,

***15. 2.** Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, dopo le parole: la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: , con il consenso del condannato,

***15. 5.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, dopo le parole: la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: con il consenso del condannato.

***15. 13.** Vendola, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

15. 31. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 2.

***15. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 2.

***15. 36.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 3.

****15. 37.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 3.

****15. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 3, sostituire le parole da: articolo 407 fino alla fine del comma con le seguenti: articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto puniti con la pena edittale superiore nel massimo a tre anni, nonché se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico».

15. 46. Mascia, Vendola.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 4.

***15. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 16, sopprimere il comma 4.

*** 15. 38.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 5.

**** 15. 39.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 5.

****15. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: articolo 407 fino alla fine del periodo con le seguenti: articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico.

15. 21. Mascia, Russo Spena.

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo:

Nei confronti dello straniero, identificato e detenuto che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena superiore agli anni due, è disposta l'espulsione, se è possibile, previa adeguata convenzione internazionale, l'esecuzione della pena nel paese di origine dello straniero.

15. 50. Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 16, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'esecutività del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei casi in cui sia stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltà di lavorare all'esterno. L'esecutività rimane sospesa anche nei casi in cui, al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente un'istanza volta al conseguimento dei summenzionati benefici. La revoca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano l'immediata esecutività del provvedimento espulsivo.

15. 6. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.

15. 9-bis. Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 8.

***15. 10.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, ART. 16, sopprimere il comma 8.

***15. 40.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il magistrato di sorveglianza dispone che la detenzione dello straniero condannato ad una pena detentiva superiore a due anni, con sentenza anche non irrevocabile, sia eseguita nel paese di origine qualora con quest'ultimo sia stato stipulato un accordo in tal senso.

15. 42. Cirielli, Menia.

Al comma 1, capoverso ART. 16, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

15. 1. Soda, Leoni, Turco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « Lo straniero » sono aggiunte le

seguenti: « parte offesa ovvero », e dopo la parola: « richiesta », sono aggiunte le seguenti: « della parte offesa o ».

15. 011. (Testo così modificato nel corso della seduta) Pisapia, Mascia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « questore » è sostituita dalla seguente: « giudice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese per il rientro sono a carico dello Stato ».

***15. 03.** Mascia, Mantovani.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: « questore » è sostituita dalla seguente: « giudice »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le spese per il rientro sono a carico dello Stato ».

***15. 02.** Leoni, Turco, Soda, Marone.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora se ne presenti la necessità, il questore rilascia immediatamente allo straniero, anche in as-

senza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 29 e senza ulteriori formalità, il nulla osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizione di pericolo ».

15. 01. Soda, Leoni, Turco.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — Dopo l'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

ART. 18-bis. — 1. Il limite di anni 14 previsto dalle disposizioni vigenti per l'ottenimento del visto d'ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni in caso di documentato percorso educativo del minore in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno.

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo interesse, può esprimere parere favorevole alla deroga ai limiti previsti dal comma 1, ove il minore si ricongiunga a fratelli o sorelle ovvero sussistano gravi motivi di salute.

15. 07. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Dopo l'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

ART. 18-bis. — 1. In deroga a ogni contraria disposizione, il limite di anni 14 per l'ottenimento del visto d'ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di documentato per-

corso educativo in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno.

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori stranieri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle.

15. 08. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

ART. 15-bis. — L'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Non è consentita l'espulsione, salvo nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni 14;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo quanto previsto dall'articolo 9;

c) degli stranieri di origine italiana (ascendenti o discendenti) entro il terzo grado di parentela conviventi con cittadino italiano, ovvero con il coniuge cittadino italiano, sempre che venga accertata l'effettiva convivenza;

d) delle donne in gravidanza oltre il sesto mese ovvero anche prima di tale termine, in caso di certificazione medica, rilasciata da presidi pubblici, nella quale si attestino patologie incompatibili con il rimpatrio. Non è altresì consentita l'espulsione nei tre mesi successivi al parto.

15. 06. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico, Volontè.